

Comm. trib. prov. Veneto Treviso Sez. II, Sent., 13-11-2017, n. 476

IMPOSTA REGISTRO

Agevolazioni

IMPOSTE E TASSE IN GENERE

Esenzioni ed agevolazioni, in genere

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TREVISO

SECONDA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:

LUCA DELI - Presidente

CELOTTO GUIDO - Relatore

CAMPION ROBERTO - Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 300/2016

depositato il 05/05/2016

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. (...) REGISTRO 2012

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. (...) IMP.IPOTECARIA 2012

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE TREVISO

proposto dal ricorrente:

(...)

difeso da:

(...)

Svolgimento del processo

La sig.ra (...) ricorre contro l'Agenzia delle Entrate D.P. di Treviso in punto annullamento dell'avviso di liquidazione n. (...) per l'importo complessivo di Euro 18.410,00, notificato in data 26.11.2015, ed emesso per l'anno di imposta 2012.-

La ricorrente con atto di compravendita stipulato in data 30.11.2012 a rogito notaio (...) registrato a Treviso in data (...) serie (...), n. (...), acquistava la proprietà di alcuni terreni agricoli siti nel Comune di Treviso.- Nel suddetto atto la sig.ra G. chiedeva di applicare le agevolazioni fiscali previste dalla Legge avvalendosi del regime agevolativo di cui all'art. 2, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 194 del 2009, grazie al quale venivano applicate le imposte di registro ed ipotecarie in misura fissa anziché proporzionale, rispettivamente nella misura del 15% e del 2% (agevolazione della piccola proprietà contadina).-

La ricorrente stipulava in data 03.06.2014 un contratto di affitto, registrato presso l'Ufficio Territoriale di Treviso in 24.06.2014 al n. 3186 serie 3T.- In virtù di tale contratto la sig.ra cessava di coltivare direttamente i fondi acquistati, concedendoli in locazione a terzi.-

A seguito del controllo effettuato dall'Ufficio, è emerso che i terreni oggetto di compravendita sono stati concessi alla " (...) " con il contratto di affitto di fondo rustico stipulato in data 03.06.2014. Tale circostanza determina, ad avviso dell'Ufficio, la decadenza dall'agevolazione, in quanto in violazione del dettato di Legge che ha definito un periodo vincolato di cinque anni nel corso del quale il fruitore dei benefici fiscali non può e non deve cessare dalla coltivazione e dalla conduzione diretta del fondo acquistato.-

La sig.ra (...) con il ricorso, eccepisce : - il vizio di motivazione dell'atto impositivo ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 1, della L. n. 212 del 2000; - il vizio di firma per l'omessa allegazione delle delega di firma dell'avviso; - nel merito, l'inapplicabilità della decadenza dal regime agevolativo di cui all'art. 2, comma 4 bis, del D.L. n. 194 del 2009.-

La ricorrente chiede la dichiarazione di illegittimità dell'avviso di liquidazione con la condanna dell'A.F. alla restituzione delle eventuali somme percepite nel corso del giudizio, aumentate di rivalutazione monetaria ed interessi, nonché al pagamento delle spese del giudizio.-

Con memoria illustrativa del 26.09.2017, evidenzia che l'aspetto normativo rilevante nel giudizio del caso è l'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001.-

L'Agenzia delle Entrate, regolarmente costituitasi in giudizio, sostiene la legittimità del proprio operato e per l'effetto chiede il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.

Motivi della decisione

La Commissione sul tema per il vizio di firma dell'atto impugnato, richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale l'atto è nullo solo se non sottoscritto; diversamente, in caso di contestazione, incombe sull'Ufficio l'obbligo di dimostrare l'esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore (Cass. sentenze n. 21991/2014, n. 14942/2013, n. 17400/13, C.T.R. Veneto sentenza n. 1070/19/15).- In quest'ottica, l'Ufficio dimette la delega di firma che conferma la perfezione giuridica degli atti notificati, siccome firmati dal Dr. (...), su delega del Direttore Provinciale di Treviso, (...).- L'atto impugnato è quindi legittimamente sottoscritto da persona a ciò delegata.-

Né sussiste il presunto "vizio di motivazione" dell'atto dal momento che la motivazione dell'avviso di liquidazione è pertinente e correttamente articolata negli elementi di fatto e nelle ragioni giuridiche che hanno condotto l'A.F. alla ripresa operata.-

Nel merito, il contratto di affitto sopra richiamato è stato stipulato dalla sig.ra (...) con la società (...), risultando certamente integrata l'ipotesi di cessazione della coltivazione e conduzione diretta del fondo da parte della sig.ra (...).- Ciò nonostante, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001, non incorre nella decadenza dei benefici l'acquirente che durante il periodo vincolativo di cui ai commi 1 e 2, fermo restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado che esercitano l'attività di imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 c.c..- Nel caso in esame, i terreni sono stati concessi in affitto alla figlia della proprietaria sig.ra (...) e alla nuora della proprietaria sig.ra P.S., entrambe qualificate come imprenditori agricoli.- In tal senso la sentenza n. 6688 del 21.03.2014 della Suprema Corte di Cassazione che pur confermando che l'affitto del fondo rustico entro il quinquennio dal suo acquisto, anche se di durata limitata e strumentale ad una coltivazione intercalare comporta la perdita delle agevolazioni tributarie, ai sensi dell'art. 7 della L. 6 agosto 1954, n. 604, in quanto sintomatico della cessazione della coltivazione diretta da parte del proprietario, salvo che lo stesso avvenga a favore del coniuge, dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, che, in base all'art. 11 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, esercitano, a loro volta, l'attività di imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c..-

Ogni altra istanza ed eccezione disattesa, la Commissione accoglie il ricorso qui proposto.-

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di sentenza.-

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna l'Ufficio alla rifusione delle spese, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00) oltre spese generali.-

Treviso il 9 ottobre 2017.
